



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397

Delibera trasmessa all'O.RE.CO. con nota
prot. N° del

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 9 del 29-04-2009

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: Esame ed approvazione Atto Aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione con Metan Brixia srl (ora Erogasmet S.p.A.) per la concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale.

L'anno **duemilanove** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Presente	
ZAMBONI DR. CARLO	VICESINDACO	Presente	
PAROLINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
ZAGNAGNOLI LIVIO	CONSIGLIERE	Presente	
LOMBARDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente	
PLATTO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente	
PACETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente	
MASTROTOTARO MAURO	CONSIGLIERE	Presente	
MAZZOLA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente	
SPALENZA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente	
BRAMBILLA DR. GIANDOMENICO	CONSIGLIERE	Assente	
BERTOLI BUSIO DR.MARIACRISTINA	CONSIGLIERE	Presente	
ARICI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente	
BIANCHINI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente	
SCHIOPPETTI ERNESTO	CONSIGLIERE	Presente	
TEDOLDI IVAN	CONSIGLIERE	Presente	Totale presenti N° 15
ESTI ERMANN0	CONSIGLIERE	Assente	Totale assenti N° 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **MOSCHELLA DOTT. SANTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZAMPEDRI ANTONIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N° 9 del 29-04-2009

Oggetto: Esame ed approvazione Atto Aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione con Metan Brixia srl (ora Erogasmet S.p.A.) per la concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra in aula il Consigliere Zagnagnoli Livio. Risultano quindi presenti n. 15 Consiglieri.

Su relazione del Sindaco-Presidente Zampedri Antonio.

Premesso che:

- il Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale metano, viene svolto, attualmente, nell'ambito del territorio del Comune di Poncarale in diritto di esclusiva, dalla METAN BRIXIA Srl, (oggi EROGASMET S.p.A.) con sede legale ed amministrativa in Roncadelle (BS), Via V. Emanuele II n. 4/28, in base all'atto di concessione n. 267/71 Repertorio comunale in data 15.07.1971, registrato a Brescia il 03.09.1971 n. 4444 mod. 71-M Pubblici;
- la concessione di cui sopra aveva durata di anni 29 decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di messa in funzione del metanodotto;
- con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 20.06.1986 e n. 20 del 20.04.1990 e atti integrativi n. 597 di Rep. del 13.06.1990 registrato a Brescia il 14.06.1990 n. 3577 mod. 1-Pubblici e n. 705 di Rep. del 20.07.1992 registrato a Brescia il 30.07.1992 al n. 4920 mod. 1-Pubblici, tale durata è stata prorogata al 31.12.2027 in considerazione della estensione della rete di distribuzione realizzata dalla concessionaria;
- con deliberazione consiliare n. 30 del 30/08/1999, al fine di trasfondere in unico atto le norme disciplinanti i rapporti tra il Comune e la Concessionaria e rivedendone nel contesto la disciplina complessiva, si approvava nuovo schema di convenzione, ferma la durata della concessione con scadenza al 31.12.2027 e veniva quindi formalmente stipulata con atto Repertorio n. 1105 del 02 novembre 1999, Registrato a Brescia il 12 novembre 1999 al n. 6273;
- con deliberazione consiliare n. 4 del 22.03.2005, a seguito delle novità legislative determinate con l'entrata in vigore del D.Lgs. 164/00 e, da ultimo, con l'entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004 n. 239 che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 164/00, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dal rapporto concessorio in essere, ciò che ha determinato importanti alterazioni degli equilibri contrattuali in corso, sono stati stabiliti nuovi accordi tra le parti approvando un nuovo Atto Aggiuntivo e di Chiarimento in data 19.05.2005 Repertorio n. 1387, registrato a Brescia il 01.06.2005 al n. 2698 mod. 1-Pubblici, rideterminando la scadenza della concessione al 31/12/2010, determinata dalla sommatoria, a partire dal 2007, di 3 anni di cui n. 1 quale facoltà esercitata dall'Amministrazione e n. 2 per la ricorrenza, in capo all'attuale concessionaria, del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 164/2000;

Preso atto che:

- con lettera raccomandata A.R. prot. 862/06 SB/fz in data 5 luglio 2006, a seguito di deliberazioni dei competenti organo societari, con decorrenza 1 luglio 2006 la Società Metan-Brixia ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione nella Società Erogasmet S.p.A. entrando così a far parte del relativo gruppo societario ad ogni effetto di legge;
- all'epoca della stipula del predetto atto aggiuntivo rep. 1387 del 2005, a fronte di un panorama normativo ancora incerto e non definito, l'Amministrazione comunale, pur essendo a conoscenza della sussistenza in capo alla concessionaria dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 15, co.7 del D.Lgs 164/2000, già in data antecedente l'entrata in vigore della L. 239/04, anziché riconoscere sin da subito a Erogasmet il diritto al cumulo delle proroghe di cui al citato art. 15, co.7, D.Lgs 164/2000, preferì riservare ad una più attenta valutazione in futuro l'esatta definizione della tematica in questione, anche al fine di verificare l'esistenza e/o il formarsi di eventuali prassi applicative in tal senso;
- in effetti una prassi istituzionale in tale senso si è venuta formando negli anni, e si tratta di prassi che ha riconosciuto il diritto al persistente cumulo delle proroghe per quei soggetti che avessero maturato i requisiti di cui all'art. 15, co. 7, lett. a), b) e c) D.Lgs 164/2000 prima dell'entrata in vigore della L. 239/04. Ed infatti:
 - con circolare ministeriale n. 2355 del 10/11/2004, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto modo di chiarire “ *che la non cumulabilità delle citate estensioni, derivando dall'abrogazione dell'art. 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc e che, quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito al 31 dicembre 2007, o 2008, a vedersi sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'art. 15, comma 7 lettere a), b) e c) del D.Lgs 164 del 2000. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239 del 2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i **diritti legittimamente acquisiti**, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema di distribuzione del gas operata dal D.Lgs n. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano*”.
 - con specifico parere reso su espressa richiesta di un'amministrazione comunale, a seguito dell'entrata in vigore della L. 51/06, l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), formulando il proprio punto di vista sul perdurante diritto alla cumulabilità delle proroghe, ha definitivamente sgomberato il campo da ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione della norma in questione chiarendo che “... *la non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine al periodo transitorio stabilito entro il 31/12/2007 o 2008, a seconda che l'ente locale affidante o concedente si avvalga o meno della facoltà di prorogare per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati ai sensi del disposto dell'art. 15 comma 7 lettere a), b) e c) sopraccitate. Infatti, in assenza di una norma transitoria al riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano*

trovare un'adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerando che nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal D.Lgs. 164/2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzata ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano”.

Considerato che:

- in ragione di quanto sopra il Comune, ritenendo sufficientemente autorevole la prassi esistente in materia, anche allo scopo di evitare inutili e costosi contenziosi, ritiene di dover riconoscere alla Concessionaria la possibilità di permanere nel rapporto concessorio fino al 31.12.2013 da un lato beneficiando del persistente diritto al cumulo delle proroghe di cui all'art. 15, co. 7, lett. a), b) e c) D.Lgs 164/2000 per aver Erogasmet conseguito i relativi requisiti prima dell'entrata in vigore della L. 239/04, e dall'altro sussistendo le ragioni di pubblico interesse già individuate nel precedente Atto Aggiuntivo del 2005 per l'ottenimento dell'anno discrezionale di proroga di cui all'art. 1, co. 69 L. 239/04; il tutto fatta salva in ogni caso la possibilità della maggiore durata che dovesse essere riconosciuta alla Concessionaria in virtù di successive modifiche legislative;
- con l'occasione, e sempre al dichiarato fine di evitare in futuro possibili contenziosi, le parti ritengono altresì opportuno meglio precisare, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. 1387 in data 19/05/2005, che i valori a nuovo da assumere ai fini del calcolo del valore di stima industriale degli impianti saranno desunti dal “Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia” in quanto detto prezziario risulta essere tecnicamente più completo rispetto al Prezziario delle Opere Edili di Milano (rif.: Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) attualmente richiamato dal predetto Atto rep. 1387 del 2005 ed, inoltre, che la vita tecnica utile degli impianti è quella indicata nella tabella riportata al successivo articolo 3 dello schema di Atto Aggiuntivo e di Chiarimento allegato alla presente deliberazione;
- le parti intendono altresì confermare, in quanto occorra, la volontà dalle stesse già espressa nell'ambito della vigente disciplina contrattuale circa la naturale rituale e di diritto dell'arbitrato previsto in caso di controversie.

Visto lo schema dell'Atto Aggiuntivo e di chiarimento costituito dalle Premesse e da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto degno di approvazione in relazione alle finalità perseguite.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in merito alla **regolarità tecnica** dell'atto, inserito in allegato alla presente deliberazione.

Dato atto che, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Arici Fabrizio, Bianchini Umberto, Schioppetti Ernesto, Tedoldi Ivan) su n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **di approvare** lo schema dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento, costituito dalle Premesse e da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, della Convenzione in essere con la Erogasmet S.p.A., in premessa citata, relativa alla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, individuando la nuova scadenza, per tutte le motivazioni in premessa, al 31.12.2013;
- 2) **di demandare** al responsabile dell'Area Tecnica tutti gli atti inerenti all'esecuzione della presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento;

ATTO AGGIUNTIVO E DI CHIARIMENTO DELLA CONVENZIONE CON EROGASMET S.p.A. PER LA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilanove, il giorno del mese di nella Sede Comunale di davanti a me Segretario Comunale di, sono personalmente comparsi i Signori:

1., nato a il e residente, in qualità didel Comune di Poncarale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc.) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva.

2., nato ae residente, in qualità di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della con sede legale in e sede amministrativa in Via - (....), che qui rappresenta (cod. fisc.).

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che con Contratto repertorio n. 267 in data 15/07/1971, il Comune di Poncarale ha concesso in esclusiva alla Società Metan-Brixia, Società in accomandita semplice di Claudani & C., il servizio pubblico della distribuzione del gas naturale metano nel territorio comunale;
- che con lettera raccomandata A.R. prot. 862/06 SB/fz in data 5 luglio 2006, a seguito di deliberazioni dei competenti organo societari, con decorrenza 1 luglio 2006 la Società Metan-Brixia ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione nella Società Erogasmet S.p.A. entrando così a far parte del relativo gruppo societario ad ogni effetto di legge;
- che per corrispondere al pubblico interesse manifestato dall'Amministrazione Comunale, e costituente tematica di rilevante interesse sociale, in ordine alla estensione del servizio a nuove zone del territorio comunale ancora non metanizzate, tra Erogasmet S.p.A. ed il Comune si è addivenuto, con Delibere nr. 29 in data 20/06/1986 e nr. 19 in data 19/05/1986 e con Atti rep. n. 597 in data 13/06/1990, rep. n. 705 in data 20/07/1992 e Contratto rep. n. 1105 in data 02/11/1999 ad una integrazione del rapporto in essere con impegno della concessionaria ad estendere e potenziare la rete di distribuzione del gas a fronte della proroga della scadenza naturale della concessione al 31/12/2027;
- che con Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. nr. 1387 in data 19/05/2005, alla luce delle intervenute novità legislative, rappresentate in particolare dal D.Lgs. 164/2000 e dalla Legge 239/2004, sono stati definiti nuovi accordi tra le parti;
- che all'epoca della stipula del predetto atto aggiuntivo rep. 1387 del 2005, a fronte di un panorama normativo ancora incerto e non definito, l'Amministrazione comunale, pur essendo a conoscenza della sussistenza in capo alla concessionaria dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 15, co.7 del D.Lgs 164/2000, già in data antecedente l'entrata in vigore della L. 239/04, anziché riconoscere sin da subito a Erogasmet il diritto al cumulo delle proroghe di cui al citato art. 15, co.7, D.Lgs 164/2000, preferì riservare ad una più attenta valutazione in futuro l'esatta definizione della tematica in questione, anche al fine di verificare l'esistenza e/o il formarsi di eventuali prassi applicative in tal senso;

- che in effetti una prassi istituzionale in tale senso si è venuta formando negli anni, e si tratta di prassi che ha riconosciuto il diritto al persistente cumulo delle proroghe per quei soggetti che avessero maturato i requisiti di cui all'art. 15, co. 7, lett. a), b) e c) D.Lgs 164/2000 prima dell'entrata in vigore della L. 239/04. Ed infatti:
 - con circolare ministeriale n. 2355 del 10/11/2004, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto modo di chiarire “ *che la non cumulabilità delle citate estensioni, derivando dall'abrogazione dell'art. 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc e che, quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito al 31 dicembre 2007, o 2008, a vedersi sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'art. 15, comma 7 lettere a), b) e c) del D.Lgs 164 del 2000. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239 del 2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i **diritti legittimamente acquisiti**, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema di distribuzione del gas operata dal D.Lgs n. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano*”.
 - con specifico parere reso su espressa richiesta di un'amministrazione comunale, a seguito dell'entrata in vigore della L. 51/06, l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), formulando il proprio punto di vista sul perdurante diritto alla cumulabilità delle proroghe, ha definitivamente sgomberato il campo da ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione della norma in questione chiarendo che “... *la non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine al periodo transitorio stabilito entro il 31/12/2007 o 2008, a seconda che l'ente locale affidante o concedente si avvalga o meno della facoltà di prorogare per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati ai sensi del disposto dell'art. 15 comma 7 lettere a), b) e c) sopraccitate. Infatti, in assenza di una norma transitoria al riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare un'adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerando che nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal D.Lgs. 164/2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzata ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano..*”.
- che in ragione di quanto sopra il Comune, ritenendo sufficientemente autorevole la prassi esistente in materia, anche allo scopo di evitare inutili e costosi contenziosi, ritiene di dover riconoscere alla Concessionaria la possibilità di permanere nel rapporto concessorio fino al 31.12.2013 da un lato beneficiando del persistente diritto al cumulo delle proroghe di cui all'art. 15, co. 7, lett. a), b) e c) D.Lgs 164/2000 per aver Erogasmet conseguito i relativi requisiti prima dell'entrata in vigore della L. 239/04, e dall'altro sussistendo le ragioni di pubblico interesse già individuate nel precedente Atto Aggiuntivo del 2005 per l'ottenimento dell'anno

discrezionale di proroga di cui all'art. 1, co. 69 L. 239/04; il tutto fatta salva in ogni caso la possibilità della maggiore durata che dovesse essere riconosciuta alla Concessionaria in virtù di successive modifiche legislative;

- che con l'occasione, e sempre al dichiarato fine di evitare in futuro possibili contenziosi, le parti ritengono altresì opportuno meglio precisare, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. 1387 in data 19/05/2005, che i valori a nuovo da assumere ai fini del calcolo del valore di stima industriale degli impianti saranno desunti dal "*Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia*" in quanto detto prezziario risulta essere tecnicamente più completo rispetto al Prezziario delle Opere Edili di Milano (rif.: Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) attualmente richiamato dal predetto Atto rep. 1387 del 2005 ed, inoltre, che la vita tecnica utile degli impianti è quella indicata nella tabella riportata al successivo articolo 3 del presente Atto Aggiuntivo e di Chiarimento;
- che le parti intendono altresì confermare, in quanto occorra, la volontà dalle stesse già espressa nell'ambito della vigente disciplina contrattuale circa la naturale rituale e di diritto dell'arbitrato previsto in caso di controversie.

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le "premesse" formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

In ragione di quanto precisato in premessa, le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la scadenza anticipata della concessione viene determinata al 31/12/2013. Rimane comunque fatta salva la possibilità della maggiore durata che dovesse essere riconosciuta alla Concessionaria in virtù di successive modifiche legislative.

Art. 3

Le parti concordano altresì, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. 1387 in data 19/05/2005, che il valore di stima industriale di tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale assoggettati al regime di devoluzione onerosa andrà calcolato, alla nuova scadenza anticipata del 31.12.2013, in base alle norme di legge di cui all'art. 24 T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13 D.P.R. 4/10/1986 n. 902 definendo, ora per allora, la vita tecnica utile degli impianti e delle opere secondo quanto riportato nella tabella seguente ed i valori a nuovo secondo quanto stabilito dal "*Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia – Camera di Commercio, Regione Lombardia Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Costruttori di Brescia*" riferito al momento temporale in cui viene redatta detta stima industriale, con la precisazione che poiché talune categorie di lavoro e/o impianti non sono quotati nel suddetto Prezziario, Erogasmet S.p.A. si impegna a trasmettere apposito elenco Prezzi integrativo. Dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria. Si da quindi atto che la vita tecnica utile degli impianti da considerare ai fini del calcolo della stima industriale, oltre alle condotte interrato e non per le quali viene fissata la vita tecnica utile nella durata minima di anni 60, saranno le seguenti:

Descrizione	Durata
- per i fabbricati industriali	anni 80 (ottanta)
- per le apparecchiature di riduzione e misura	anni 30 (trenta)
- per i gruppi di riduzione finale della pressione	anni 30 (trenta)
- per gli allacciamenti e punti gas	anni 60 (sessanta)
- per i contatori gas	anni 30 (trenta)
- per la protezione catodica	anni 25 (venticinque)

Per quanto concerne, invece, il valore industriale residuo degli impianti e delle opere assoggettate al regime di devoluzione gratuita, di cui alla lettera a) dell'articolo 2 dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. 1387 in data 19/05/2005, le parti danno atto che esso sarà calcolato con le modalità previste dal precedente comma 1 del presente articolo, ma attribuendo agli impianti ed alle opere una vita tecnica utile pari alla durata contrattuale naturale della concessione in scadenza al 31/12/2027 (ex. art. 8 D.P.R. n. 902 del 4/10/1986).

Art. 4

A conferma di quanto stabilito nell'art. 2 paragrafo 7 dell'Atto rep. 1387 in data 19/05/2005 in materia di ritenzione dell'impianto le parti confermano che l'arbitrato di cui all'art. 16 del Contratto rep. 267 in data 15/07/1971 e art. 20 dell'Atto rep. 1105 in data 02/11/1999 di cui alla attualmente vigente disciplina contrattuale ha natura rituale e di diritto.

A tal proposito le parti si impegnano, in caso di mancato accordo sul valore della stima industriale, ad attivare la procedura arbitrale in tempo utile perché il lodo possa essere reso almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione, fissata con il presente atto al 31.12.2013

Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri che saranno nominati uno ciascuno dalle Parti. Gli arbitri scelti dalle Parti nomineranno poi il terzo arbitro che assumerà la carica di Presidente del Collegio Arbitrale.

Il primo arbitro sarà nominato dalla Parte che instaura il giudizio arbitrale (in mancanza di tale nomina il procedimento arbitrale non sarà considerato validamente instaurato), il secondo arbitro, salvo il caso qui sotto specificato, sarà nominato dall'altra Parte entro venti (20) giorni lavorativi dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto comunicazione della domanda di arbitrato e il terzo arbitro, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Arbitrale, verrà designato di comune accordo dai primi due arbitri già nominati dalle parti entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro.

In caso di disaccordo o ritardo anche nella nomina dell'arbitro di parte, ciascuna delle Parti potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Brescia di designare il terzo arbitro e/o l'arbitro di parte.

Il Collegio arbitrale dovrà definire la controversia, vale a dire pronunciare il lodo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro.

Il termine fissato al precedente paragrafo potrà comunque essere prorogato per non più di 90 (novanta) giorni e per non più di una volta solo ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario assumere mezzi di prova e/o disporre una consulenza tecnica d'ufficio, oppure modificare la composizione del Collegio Arbitrale.

Le spese del procedimento arbitrale saranno a carico delle Parti secondo quanto stabilito dalle decisioni del Collegio Arbitrale.

Art. 5

In considerazione degli impegni assunti dalla Concessionaria per far fronte alle richieste avanzate dall'Amministrazione Comunale, anche allo scopo di non pregiudicare ulteriormente gli equilibri economico-finanziari della Concessionaria basati, tra l'altro sulla garanzia della scadenza della

concessione non prima del 31/12/2013, le parti concordano che venga abrogato l'art. 22 della convenzione nr. 1105/1999 rinunciando così l'Amministrazione Comunale alla facoltà del riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas ai sensi del T.U. 2578/1925 e D.P.R. 902/1986.

Art. 6

Nel quadro e in stretta considerazione degli accordi di cui al presente Atto Aggiuntivo e di Chiarimento, la Concessionaria si dichiara disponibile nei confronti del Comune a riconoscere un premio "una tantum" pari ad € 80.000,00 (euro ottantamila/00) da liquidare al momento della firma dello stesso.

Art. 7

Tutti i contenuti della convenzione di cui al Contratto repertorio n. 267 in data 15/07/1971, alla Del. nr. 29 del 20/06/1986 e Del. nr. 19 del 19/05/1986, all'Atto Aggiuntivo rep. n. 597 in data 13/06/1990, Atto Aggiuntivo rep. n. 705 in data 20/07/1992, Contratto rep. n. 1105 in data 02/11/1999 e Atto Aggiuntivo rep. n. 1387 in data 19/05/2005, che hanno nel corso del tempo via via integrato il rapporto concessorio in essere, rimangono vigenti, tranne quelli espressamente modificati dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

Art. 8

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico di Erogasmet S.p.A..

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente Atto Aggiuntivo e di Chiarimento mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conformi alle loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONCARALE
Il Responsabile dell'Area Tecnica

EROGASMET S.p.A.

SEGRETARIO COMUNALE

Seduta del Consiglio Comunale del 29-04-2009

Delibera N. 9

OGGETTO:

Esame ed approvazione Atto Aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione con Metan Brixia srl (ora Erogasmet S.p.A.) per la concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Lì, 20.04.2009

Il Responsabile del Servizio
F.to Salatini arch. Barbara

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile**.

Lì, 20.04.2009

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Pagati rag. Primo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to ZAMPEDRI ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Si trasmette la presente deliberazione al competente Organo Regionale di Controllo, ai sensi della seguente normativa:

- Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del medesimo T.U.
- Su iniziativa di 1/5 dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del medesimo T.U.

Poncarale, li 04-05-2009

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
- Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il _____, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 N. 267.
- Su comunicazione del competente Organo Regionale di Controllo prot. n. _____ del _____, prima del decorso del termine dei 30 gg. Previsti per gli atti soggetti a controllo, non avendo riscontrato vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Poncarale, li

Il Segretario Comunale

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data _____ Prot. N. _____:

- La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. n. _____ del _____.
- Sono state prodotte controdeduzioni: atti N. _____ del _____.
Estremi ricezioni atti richiesti: Comitato Regionale di Controllo n. _____ del _____.
- Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Poncarale, li

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHELLA DOTT. SANTI